ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 6

Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennita' mensile di carica e' corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente. I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1986, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Estremi	Legge 27 dicembre 1985, n. 816
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aspettative-permessi-e-indennita-degli-amministratori-locali/art-6-indennita-di-carica-del-presidente-e-degli-assessori-della-provincia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it